



LA RETTRICE

VISTI

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare gli artt. 22, 22-bis e 22-ter;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, emanato con decreto rettorale del 15 marzo 2012 e successivamente modificato con decreto rettorale del 4 maggio 2020, in particolare gli artt. 31-bis e 38;
- il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013 e modificato con decreto rettorale del 18 maggio 2020, in particolare, l'art. 13, comma 10;
- il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, emanato con decreto rettorale 27 marzo 2025, n. 1711;
- il Regolamento per il conferimento degli incarichi di ricerca, emanato con decreto rettorale 11 settembre 2025, n. 3882;
- il Regolamento per il conferimento e lo svolgimento di incarichi post-doc, emanato con decreto rettorale 7 novembre 2025, n. 4893;

CONSIDERATA

- la necessità di provvedere all'aggiornamento congiunto dei tre Regolamenti sopra richiamati in relazione alla rappresentanza delle suddette figure all'interno dei Consigli di Dipartimento, e all'integrazione di singole disposizioni regolamentari per rispondere ad esigenze rappresentate dai singoli uffici competenti;

TENUTO CONTO

- dell'esame della Commissione regolamenti che, nella seduta dell'8 maggio 2026, ha licenziato i testi dei tre Regolamenti con le integrazioni all'art 7, comma 2, del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento di incarichi post-doc, e all'art. 6, comma 3, del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca;

RICHIAMATE

- la delibera del 12 maggio 2026 con la quale il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche ai testi dei tre Regolamenti;
- la delibera del 26 maggio 2026 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato in via definitiva le modifiche ai testi dei tre Regolamenti;

DECRETA

sono emanate le modifiche ai tre Regolamenti, come di seguito indicate:

- Regolamento per il conferimento e lo svolgimento di incarichi post-doc
 - Art. 7 – Commissione giudicatrice - integrazione al comma 2
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, scaduti i



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

termini per la ricezione delle domande di partecipazione. Il Consiglio di Dipartimento può, nella medesima seduta, deliberare anche la designazione di supplenti in numero non superiore a 2.

- Art. 8 – Modalità di svolgimento delle selezioni - integrazione al comma 6

6. La Commissione procede alla valutazione sulla base di ciascun criterio di cui al precedente comma e attribuisce un punteggio a ciascuno dei punti elencati corredato da un motivato giudizio analitico su ciascuna voce. I punteggi e il giudizio analitico relativo ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno esser resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio orale. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che conseguono un punteggio pari o superiore a 10 punti nella valutazione complessiva dei criteri di cui al comma 4, lettere a) e b).

- Art. 11-bis – Rappresentanza - articolo di nuovo inserimento

1. Nelle more dell'aggiornamento della normativa statutaria e regolamentare di Ateneo, i titolari di incarichi post-doc ex art. 22-bis, L. 240/2010 esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, congiuntamente ai contrattisti di ricerca ex art. 22, l. 240/2010.

2. Le modalità di elezione sono quelle definite all'interno dei Regolamenti di Dipartimento per le rappresentanze degli assegnisti di ricerca, con i relativi limiti, fermo restando che, in applicazione analogica dell'art. 13, co. 10 del Regolamento Generale d'Ateneo, i nuovi rappresentanti dei titolari di incarichi post-doc ex art. 22-bis, l. 240/2010 e dei contrattisti di ricerca ex art. 22, l. 240/2010, non possono comunque essere inferiori, congiuntamente, a due unità, che si riducono a una qualora il numero complessivo di tali figure all'interno del Dipartimento, sia inferiore a cinque.

3. I rappresentanti eletti ai sensi dei commi precedenti durano in carica un biennio e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata del mandato di applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.

- Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca

- Art. 6 – Commissione giudicatrice - integrazione al comma 3

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, scaduti i termini per la ricezione delle domande di partecipazione. Il Consiglio di Dipartimento può, nella medesima seduta, deliberare anche la designazione di supplenti in numero non superiore a 2.

- Art. 11-bis – Rappresentanza - articolo di nuovo inserimento

1. Nelle more dell'aggiornamento della normativa statutaria e regolamentare di Ateneo, i contrattisti di ricerca ex art. 22, l. 240/2010, esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, congiuntamente ai titolari di incarichi post-doc ex art. 22-bis, l. 240/2010.

2. Le modalità di elezione sono quelle definite all'interno dei Regolamenti di Dipartimento per le rappresentanze degli assegnisti di ricerca, con i relativi limiti, fermo restando che, in applicazione analogica dell'art. 13, co. 10 del Regolamento Generale d'Ateneo, i nuovi

rappresentanti dei contrattisti di ricerca ex art. 22, l. 240/2010 e dei titolari di incarichi post-doc ex art. 22-bis, l. 240/2010, non possono comunque essere inferiori, congiuntamente, a due unità, che si riducono a una qualora il numero complessivo di tali figure all'interno del Dipartimento, sia inferiore a cinque.



3. I rappresentanti eletti ai sensi dei commi precedenti durano in carica un biennio e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata del mandato di applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto

- Regolamento per il conferimento degli incarichi di ricerca

- Art. 6 – Commissione giudicatrice – integrazione al comma 2

2. Le procedure di selezione sono espletate da una Commissione costituita da tre componenti, scelti tra il personale docente e ricercatore, più un supplente. La Commissione designa nel suo ambito il Presidente.

- Art. 15 – Incompatibilità e ulteriori incarichi – integrazioni ai commi 4 e 5

4. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Tutor e comunicazione scritta all'ufficio competente, a condizione che tale attività sia compatibile con l'attività cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività e non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo. Complessivamente l'attività di lavoro autonomo non può superare il limite di reddito di 15.000 euro annui lordi.

Sono compatibili con l'incarico di ricerca le attività di relatore in seminari, convegni, conferenze e quelle pubblicitarie, svolte fuori dall'Università.

5. Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Generale d'Ateneo, il/la titolare di incarico di ricerca può svolgere attività di Esercitatore o Tutor, iscrivendosi agli appositi Albi e ricevere i relativi compensi previsti dal Consiglio di amministrazione per la figura degli assegni di ricerca, per un massimale complessivo di 90 ore, per anno accademico. Tali compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito previsto dal precedente comma 4.

- Art. 17 – Norme transitorie e finali - modifica al comma 2

2. Nelle more dell'aggiornamento della normativa di Ateneo, ai titolari di incarichi di ricerca ex art. 22-ter, l. 240/2010 si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per i titolari di assegni di ricerca, anche statutarie e regolamentari, relative all'elettorato attivo e passivo e alla partecipazione ai Consigli di Dipartimento. Il numero di rappresentanti in ciascun Consiglio deve essere calcolato tenendo conto del numero di assegnisti già presenti e dei seggi ad essi assegnati, fino ad esaurimento di tali figure.

Le modifiche, nei testi coordinati allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale d'Ateneo.

Milano, data della firma digitale

La Rettrice
Marina Brambilla